# Ricorso per cassazione – Democrazia Cristiana del Prof. Luciani

ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Alla
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Civile competente

**RICORSO PER CASSAZIONE**

proposto da

**ASSOCIAZIONE "DEMOCRAZIA CRISTIANA"**, associazione non riconosciuta, in persona del legale rappresentante pro tempore **Prof. Nino Luciani**, elettivamente domiciliata in Roma, via … n. …, presso lo studio dell'Avv. … (C.F. …), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale apposta in calce/al margine del presente atto,

**– RICORRENTE –**

contro

**UNIONE DI CENTRO – UDC**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in …, elettivamente domiciliata in Roma, via … n. …, presso lo studio dell'Avv. …, che la rappresenta e difende come da procura in atti,

nonché contro

**[eventuali altre associazioni/partiti e persone fisiche convenute nei precedenti gradi]**,

**– INTIMATI –**

avverso la sentenza n. **7617/2026** della **Corte di appello di Roma**, depositata il … e notificata il …, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. …/…, promosso in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2847/2025. [6] [7]

---

## Svolgimento del processo

- Con atto di citazione notificato in data …, l'odierna ricorrente **Associazione "Democrazia Cristiana"**, in persona del Prof. Nino Luciani, conveniva in giudizio innanzi al **Tribunale di Roma** l'Unione di Centro – UDC e altri soggetti (associazioni e persone fisiche), deducendo di essere la legittima continuatrice, sul piano storico-giuridico e identitario, della **Democrazia Cristiana** fondata nel 1943. Chiedeva l'accertamento del diritto esclusivo all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana" e del simbolo politico tradizionale (scudo crociato con scritta LIBERTAS), nonché la condanna dei convenuti alla cessazione di ogni uso identico o confondibile di tali segni e al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, da lesione del diritto al nome e all'identità del partito. [2] [3]
- In particolare, la ricorrente allegava che la denominazione "Democrazia Cristiana" e il relativo simbolo costituiscono elementi essenziali dell'identità del partito politico come formazione sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost., e che tali segni, in quanto espressione del diritto al nome di cui agli artt. 6 e 7 c.c., sono protetti contro ogni uso indebito idoneo a generare confusione nel dibattito pubblico e nella percezione degli elettori. Chiedeva, pertanto, oltre all'inibitoria, anche il risarcimento del danno non

patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la compromissione dell'immagine e dell'identità della Democrazia Cristiana. [2] [3]

- Il **Tribunale di Roma**, con sentenza n. 2847/2025, rigettava integralmente le domande. In sintesi, il Tribunale riteneva che:
  – l'uso protratto nel tempo del simbolo dello scudo crociato con la scritta LIBERTAS da parte dell'UDC e di altre formazioni politiche avesse determinato la formazione, nella coscienza dell'elettorato, di una nuova e autonoma identità politica;
  – l'interesse dell'elettore alla non confusione, tutelato dall'art. 14 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dovesse prevalere rispetto alle pretese identitarie della ricorrente;
  – non potesse riconoscersi, in capo all'odierna ricorrente, un diritto esclusivo all'uso della denominazione "Democrazia Cristiana" e del relativo simbolo, anche in ragione delle vicende storiche e organizzative del partito originario. [3] [4]
- Avverso detta decisione proponeva appello l'Associazione "Democrazia Cristiana", lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 6 e 7 c.c. e 2059 c.c., per avere il Tribunale:
  – degradato la tutela del nome e dell'identità del partito a mero profilo elettorale o marchiario, senza riconoscerne la natura di diritto della personalità del soggetto collettivo;
  – confuso la disciplina dei contrassegni elettorali di cui all'art. 14 d.P.R. 361/1957 con la tutela civilistica del nome, omettendo di considerare che la prima non esaurisce né sostituisce la seconda;
  – trascurato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare da **Cass. I, n. 11635/2020**, in tema di tutela identitaria dei partiti e di funzione della denominazione e del segno distintivo nel dibattito pubblico. [5] [2] [3]
- La **Corte di appello di Roma**, con sentenza n. **7617/2026**, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado. In sintesi, la Corte territoriale:
  – ribadiva che il lungo uso del simbolo dello scudo crociato da parte dell'UDC e di altre formazioni aveva consolidato, nella percezione dell'elettorato, una diversa e autonoma identificazione politica, tale da ridimensionare in modo decisivo il collegamento con la Democrazia Cristiana storica;
  – valorizzava l'art. 14 d.P.R. 361/1957 e l'interesse dell'elettore alla non confusione ex art. 48 Cost. come parametri centrali, ritenendo che la disciplina dei contrassegni elettorali costituisca il principale, se non esclusivo, strumento di regolazione dei conflitti relativi a denominazioni e simboli politici;
  – negava, in sostanza, la sussistenza di un autonomo diritto al nome e al simbolo in capo all'odierna ricorrente, distinto dalla disciplina dei contrassegni, senza svolgere un esplicito scrutinio alla luce degli artt. 2, 21 e 49 Cost. e degli artt. 6, 7 e 2059 c.c. [5] [3]
- Ritenendo la sentenza della Corte di appello di Roma gravemente lesiva dei propri diritti, l'Associazione "Democrazia Cristiana", in persona del Prof. Nino Luciani, propone **ricorso per cassazione** ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, come di seguito articolato. [6] [7]

---

## Motivo di ricorso

### Unico motivo

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 21 e 49 Cost., 6 e 7 c.c., 2059 c.c., nonché dell'art. 14 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello di Roma negato la tutela del diritto al nome e all'identità dell'Associazione "Democrazia Cristiana" e del relativo simbolo politico, in contrasto con i principi affermati, tra le altre, da Cass. I, n. 11635/2020.** [2] [3] [5] [6] [7]

### 1. Norme violate

1.1. L'art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili della persona, singola e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tra le quali rientrano i partiti politici, quali centri di elaborazione e manifestazione del pensiero politico. [2] [5]

1.2. Gli artt. 6 e 7 c.c. disciplinano il diritto al nome, quale segno identificativo della persona (fisica o giuridica), prevedendo, in particolare, che chi subisce contestazioni o usurpazioni del proprio nome può agire per far cessare il fatto lesivo e ottenere il risarcimento del danno. Tali norme si applicano anche alle associazioni non riconosciute e ai partiti politici, la cui denominazione svolge funzione di **principium individuationis** nel dibattito pubblico. [2] [5]

1.3. L'art. 2059 c.c. consente il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti fondamentali, tra cui l'immagine e l'identità di enti collettivi, quali associazioni e partiti politici, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. [3] [5]

1.4. L'art. 14 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, disciplina la presentazione e l'ammissione dei **contrassegni elettorali** delle liste, al fine di evitare confusione fra liste concorrenti e tutelare l'elettore nel momento del voto; tale disciplina, tuttavia, non esaurisce né sostituisce la tutela civilistica del nome e dell'identità del partito ex artt. 6 e 7 c.c. [3] [4]

1.5. Gli artt. 21 e 49 Cost. garantiscono, rispettivamente, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, costituendo il fondamento costituzionale della tutela dell'identità del partito, riassumibile nella denominazione e nel simbolo che lo individuano nel dibattito pubblico. [5] [2]

## 2. Principi giurisprudenziali rilevanti

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la tutela del nome e dell'immagine si estende anche alle associazioni non riconosciute e ai partiti politici, i quali possono agire per ottenere la cessazione dell'uso indebito della denominazione e il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della propria identità. In tal senso si sono espresse, tra le altre, **Cass. I, n. 23401/2015** e **Cass. I, n. 18218/2009**, riconoscendo che la lesione dell'identità e dell'immagine dell'ente collettivo integra un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. [5] [3]

2.2. In modo particolarmente significativo, la sentenza **Cass. I, n. 11635/2020** ha affermato che **ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità**, che trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., e che tale identità è **riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo** (simbolo), la cui funzione è quella di evitare confusione circa gli elementi che caratterizzano il partito come centro di espressione di idee e azioni politiche. La tutela del nome del partito, pertanto, è autonoma rispetto alla disciplina dei marchi e dei contrassegni elettorali, e opera sul piano civilistico per impedire usurpazioni o indebite appropriazioni di denominazioni e simboli idonei a generare confusione nel dibattito pubblico. [5] [1]

2.3. La medesima giurisprudenza ha chiarito che, anche quando il partito non svolga attività imprenditoriale, la denominazione e il simbolo restano protetti ex art. 7 c.c. in quanto espressione dell'identità del soggetto collettivo, a prescindere dall'applicabilità della disciplina dei marchi d'impresa o dei contrassegni elettorali. [5] [3]

## 3. Ratio decidendi della sentenza impugnata

3.1. La Corte di appello di Roma, nel rigettare l'appello dell'odierna ricorrente, ha fondato la propria decisione, per quanto qui interessa, sui seguenti assunti di diritto:

a) il lungo uso del simbolo dello scudo crociato con la scritta LIBERTAS da parte dell'UDC e di altre formazioni politiche avrebbe determinato, nella percezione dell'elettorato, una nuova e autonoma identificazione politica, tale da attenuare o addirittura recidere il collegamento identitario con la Democrazia Cristiana storica;

b) la tutela dell'elettore alla non confusione, sancita dall'art. 14 d.P.R. 361/1957 e dall'art. 48 Cost., costituirebbe il parametro centrale e pressoché esclusivo per valutare la legittimità dell'uso di

denominazioni e simboli politici, sicché la disciplina dei contrassegni elettorali verrebbe a sostituire o comunque a prevalere sulla tutela civilistica del nome;

c) in forza di tali presupposti, non sarebbe configurabile, in capo all'odierna ricorrente, un autonomo diritto al nome e al simbolo "Democrazia Cristiana", tutelabile ex artt. 6 e 7 c.c. e 2059 c.c., essendo tale pretesa assorbita o comunque recessiva rispetto alla disciplina dei contrassegni elettorali. [3] [4]

3.2. In tal modo, la Corte territoriale ha omesso di applicare, o ha applicato in modo distorto, la disciplina del diritto al nome e all'identità del partito politico, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalla citata **Cass. I, n. 11635/2020**, che riconosce la natura personalistica e non meramente "elettorale" della tutela della denominazione e del simbolo del partito. [5] [1]

## 4. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto

### 4.1. Sulla natura del diritto al nome e all'identità del partito politico

4.1.1. La denominazione "Democrazia Cristiana" e il relativo simbolo (scudo crociato con scritta LIBERTAS) costituiscono elementi essenziali dell'identità dell'odierna ricorrente come partito politico, formazione sociale nella quale si svolge la personalità dei singoli aderenti, ai sensi dell'art. 2 Cost. Tali segni svolgono la funzione di individuare il partito come centro di espressione di idee e azioni politiche nel dibattito pubblico. [5] [2]

4.1.2. Ai sensi degli artt. 6 e 7 c.c., il nome – comprensivo, per gli enti collettivi, della denominazione e del segno distintivo – è protetto contro ogni usurpazione o uso indebito idoneo a generare confusione, e la tutela si estende anche alle associazioni non riconosciute e ai partiti politici, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. [2] [5]

4.1.3. La Corte di appello, nel negare un autonomo scrutinio di tali profili e nel ricondurre la questione quasi esclusivamente alla disciplina dei contrassegni elettorali, ha violato e falsamente applicato gli artt. 2 Cost., 6 e 7 c.c. e 2059 c.c., degradando il diritto al nome e all'identità del partito a mero profilo elettorale o marchiario, in contrasto con l'insegnamento di **Cass. I, n. 11635/2020**, che riconosce la tutela del nome del partito come espressione della sua identità costituzionalmente protetta. [5] [1]

### 4.2. Sul rapporto tra art. 7 c.c. e art. 14 d.P.R. 361/1957

4.2.1. L'art. 14 d.P.R. 361/1957 disciplina la presentazione e l'ammissione dei contrassegni elettorali delle liste, al fine di evitare confusione fra liste concorrenti nel momento del voto. Tale disciplina ha natura speciale e settoriale, e non può essere interpretata nel senso di escludere o sostituire la tutela civilistica del nome e dell'identità del partito ex artt. 6 e 7 c.c. [3] [4]

4.2.2. La Corte di appello ha fatto erronea applicazione dell'art. 14 d.P.R. 361/1957, trattandolo come norma "chiave" ed esaustiva per la risoluzione dei conflitti relativi a denominazioni e simboli politici, e traendone la conseguenza che la tutela identitaria dell'odierna ricorrente sarebbe recessiva o assorbita dalla disciplina dei contrassegni elettorali. In tal modo, la Corte ha introdotto una regola non prevista dall'ordinamento, secondo cui la tutela del nome del partito sarebbe subordinata o addirittura esclusa dalla disciplina elettorale, in violazione degli artt. 2, 21, 49 Cost. e degli artt. 6 e 7 c.c. [5] [2] [3]

4.2.3. Al contrario, secondo la corretta **regula iuris**, la tutela civilistica del nome e dell'identità del partito opera in via autonoma, coordinandosi ma non essendo assorbita dalla disciplina dei contrassegni elettorali: l'interesse dell'elettore alla non confusione e l'interesse del partito alla tutela della propria identità sono complementari, non confliggenti, poiché entrambi mirano ad assicurare chiarezza nell'individuazione del centro di imputazione politica. [5] [3]

### 4.3. Sul rilievo del fattore temporale e dell'uso protratto del simbolo da parte di terzi

4.3.1. La Corte di appello ha attribuito rilievo decisivo al fatto che lo scudo crociato con la scritta LIBERTAS sarebbe stato utilizzato per un lungo periodo dall'UDC e da altre formazioni politiche, traendone la conclusione che, nella percezione dell'elettorato, tale simbolo identificherebbe ormai prevalentemente tali soggetti, con conseguente attenuazione o perdita del collegamento identitario con la Democrazia Cristiana storica e con l'odierna ricorrente. [3] [4]

4.3.2. Tale impostazione si traduce, in sostanza, nel riconoscimento di una sorta di **"usucapione identitaria"**, per cui l'uso protratto del simbolo da parte di terzi varrebbe a estinguere o trasferire il diritto al nome e all'identità del partito originario, senza che sia accertata alcuna valida vicenda traslativa sul piano civilistico (cessione, successione, trasformazione, ecc.). Una simile regola è priva di fondamento normativo e contrasta con gli artt. 6 e 7 c.c., che tutelano il titolare del nome contro ogni usurpazione o uso indebito, a prescindere dalla durata dell'illecito. [2] [3] [5]

4.3.3. La giurisprudenza di questa Corte, e in particolare **Cass. I, n. 11635/2020**, valorizza la funzione del nome e del simbolo del partito come strumenti di riconoscimento nel dibattito pubblico, non subordinando la tutela alla mera durata dell'uso da parte di terzi, ma alla sussistenza del rischio di confusione e di sviamento dell'identità politica. La Corte di appello, invece, ha invertito tale prospettiva, assumendo che il protratto uso del simbolo da parte di UDC e altre formazioni legittimi, di per sé, la compressione o l'estinzione del diritto identitario dell'odierna ricorrente, in violazione degli artt. 2, 21, 49 Cost., 6 e 7 c.c. e dei principi affermati dalla citata giurisprudenza. [5] [1] [3]

### 4.4. Sulla lesione del diritto all'identità e sul danno non patrimoniale

4.4.1. Negando tutela alle pretese dell'odierna ricorrente, la Corte di appello ha altresì precluso ogni valutazione in ordine al **danno non patrimoniale** derivante dalla lesione dell'identità e dell'immagine della Democrazia Cristiana, in contrasto con l'art. 2059 c.c. e con la giurisprudenza che riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di usurpazione o indebita utilizzazione del nome e dei segni distintivi di enti collettivi. [3] [5]

4.4.2. La lesione dell'identità del partito, determinata dall'uso indebito di denominazione e simbolo da parte di soggetti diversi, non incide solo sul piano patrimoniale, ma compromette il ruolo del partito nel dibattito pubblico e la corretta rappresentazione delle sue idee e azioni politiche, integrando un danno non patrimoniale che l'ordinamento tutela ai sensi degli artt. 2 Cost. e 2059 c.c. La Corte di appello, omettendo ogni considerazione di tali profili, ha ulteriormente violato e falsamente applicato le norme richiamate. [3] [5] [2]

## 5. Collegamento alla ratio decidendi e quesito di diritto

5.1. Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata ha fatto applicazione di una **regola di diritto** secondo cui:

– la tutela del diritto al nome e al simbolo del partito politico sarebbe assorbita o fortemente ridimensionata dalla disciplina dei contrassegni elettorali di cui all'art. 14 d.P.R. 361/1957;

– il protratto uso di una denominazione e di un simbolo da parte di soggetti diversi dal partito originario varrebbe, di per sé, a legittimare la compressione o l'estinzione del diritto identitario del partito originario;

– l'interesse dell'elettore alla non confusione, inteso in senso ristretto al solo momento elettorale, prevale sulle pretese identitarie del partito, escludendo la tutela civilistica del nome e del simbolo. [3] [4]

5.2. Tale regola contrasta con la corretta interpretazione degli artt. 2, 21, 49 Cost., 6 e 7 c.c., 2059 c.c. e dell'art. 14 d.P.R. 361/1957, nonché con i principi affermati, tra le altre, da **Cass. I, n. 11635/2020**, secondo cui:

– ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, a tutela non solo del partito ma anche della chiarezza del dibattito pubblico;

– la disciplina dei contrassegni elettorali non esclude né sostituisce la tutela civilistica del nome, ma si coordina con essa;
– il protratto uso indebito del nome e del simbolo da parte di terzi non può estinguere o trasferire il diritto identitario del partito originario in assenza di una valida vicenda traslativa sul piano civilistico. [5] [1] [3]

5.3. In termini di **quesito di diritto** (ancorché non più richiesto in forma autonoma), il presente motivo sottopone alla Corte il seguente interrogativo:

*se violi gli artt. 2, 21 e 49 Cost., 6 e 7 c.c., 2059 c.c. e l'art. 14 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché i principi affermati, tra le altre, da Cass. I, n. 11635/2020, la sentenza che, in presenza di una domanda proposta da un partito politico o da un'associazione che se ne dichiara continuatrice, volta a ottenere la tutela del diritto al nome e al simbolo tradizionali del partito:*
*– nega l'esistenza di un autonomo diritto al nome e al simbolo del partito quale espressione della sua identità costituzionalmente protetta, degradandolo a mero profilo elettorale o marchiario;*
*– considera la disciplina dei contrassegni elettorali di cui all'art. 14 d.P.R. 361/1957 come parametro esaustivo, idoneo a escludere la tutela civilistica del nome ex artt. 6 e 7 c.c.;*
*– attribuisce rilievo decisivo al protratto uso del simbolo da parte di terzi, traendone la conclusione che tale uso abbia "neutralizzato" o "trasferito di fatto" l'identità originaria del partito, senza accertare alcuna valida vicenda traslativa sul piano civilistico e senza valutare il rischio di confusione nel dibattito pubblico.*
[5] [1] [2] [3]

---

## Per questi motivi

**la ricorrente**

**ASSOCIAZIONE "DEMOCRAZIA CRISTIANA"**, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof. Nino Luciani, come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**

che la Corte Suprema di Cassazione,

– **in accoglimento del presente ricorso**,

– **voglia cassare** la sentenza n. **7617/2026** della Corte di appello di Roma;

– **con rinvio** alla medesima Corte in diversa composizione, affinché, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, riesamini la controversia in ordine:

- alla continuità storico-giuridica tra l'odierna ricorrente e la Democrazia Cristiana storica;
- alla tutela del diritto al nome e al simbolo "Democrazia Cristiana" ex artt. 2, 21, 49 Cost., 6 e 7 c.c., 2059 c.c.;
- alle domande inibitorie e risarcitorie proposte dalla ricorrente;

– con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle **spese** dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità. [6] [7] [2] [3] [5]

Luogo, data